



SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Cuneo

Accordo per l'integrazione del Fondo risorse decentrate anno 2021 e per la ripartizione del Fondo risorse decentrate anno 2022

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale

— premesso che:

- in data 30 novembre 2021, le parti trattanti hanno siglato l'ipotesi di "Accordo per l'integrazione del Fondo risorse decentrate anno 2021 e per la ripartizione del Fondo risorse decentrate anno 2022".
- con verbale n. 46 del 6 dicembre 2021 il Collegio dei Revisori ha espresso:
parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per gli anni 2021 e 2022, con il bilancio 2021/2023.;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 352 del 9 dicembre 2021, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Integrativo di cui trattasi;

— con determinazione dirigenziale n. 1965 del 1° dicembre 2021, è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, ammontante, nel suo valore iniziale, a € 998.042,50;

— le "risorse variabili", aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, saranno inserite e integrate nel corso dell'anno a seguito di formalizzazione da parte dell'amministrazione dell'ente, in particolare potranno ancora essere inserite quelle di cui all'articolo 67, comma 3, lettera a) "risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001", lettera b) "quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4,5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98", e lettera c) "risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale...", da trattare in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del citato decreto 75/2017, oltre quelle, soggette al limite, di cui all'articolo 67, comma 3 lettera i);

— attualmente il Fondo in argomento rispetta il limite relativo al trattamento accessorio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 secondo cui "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;




Città di Cuneo

- per dare applicazione a quanto previsto dal citato articolo 23, si procederà, dopo l'inserimento delle risorse variabili di cui sopra, alla verifica dell'eventuale riduzione da operare sul Fondo stesso per non superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, ammontante a € 1.196.396,67;
- il numero dei dipendenti del comparto in servizio, a tempo indeterminato e a tempo determinato sarà verificato alla data del 31 dicembre 2022 e confrontato con l'analogo numero al 31 dicembre 2018 per definire l'eventuale adeguamento del fondo in argomento;

in data dicembre 2021, presso la sede principale del Palazzo Municipale,

SOTTOSCRIVONO

in via definitiva, l'allegato Accordo per l'integrazione del Fondo risorse decentrate anno 2021 e per la ripartizione del Fondo risorse decentrate anno 2022.



Handwritten signatures of the signatories, including a large stylized signature on the left, a signature with 'R' and '3' below it, and a signature with '2' below it.



Città di Cuneo

Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Cuneo

Accordo per l'integrazione del Fondo risorse decentrate anno 2021 e per la ripartizione del Fondo risorse decentrate anno 2022

Le delegazioni di parte datoriale e di parte sindacale

- visto l'articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali – triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018 rubricato «*Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure*»;
- visto il contratto decentrato integrativo del comune di Cuneo per il triennio 2019-2021, sottoscritto fra le parti in data 25 febbraio 2019;
- richiamato in particolare l'articolo 2 del citato contratto decentrato in cui è stabilito che, ove non siano state espressamente disdette, le clausole dello stesso continuano ad applicarsi fino alla stipula del nuovo contratto integrativo e che, a livello annuale, con specifica intesa, viene ripartito il fondo per la contrattazione decentrata;
- vista la determinazione dirigenziale n. 2007 del 10 dicembre 2020 con cui è stato costituito in via provvisoria il Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2021, fatta salva la possibilità di procedere nel corso dell'anno e a consuntivo a eventuali ulteriori integrazioni per quanto concerne la quantificazione delle risorse variabili, in particolar modo quelle di cui all'articolo 67, comma 3, lettera a) "*risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001*", lettera b) "*quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4,5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98*" e lettera c) "*risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale...*", da trattare in deroga al limite di cui all'articolo 23 — comma 2 — del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
- vista altresì la determina dirigenziale n. 1424 del 14 settembre 2020 con cui è stato integrato il Fondo in argomento con i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020, a seguito di certificazione da parte dei competenti organi di controllo;
- visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti n.15 del 23 aprile 2021 con cui il Collegio ha certificato il risparmio di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 870, legge 178/2020, di buoni pasto non distribuiti per l'anno 2020, per un importo complessivo di euro 25.780,77;
- relativamente all'annualità 2021, a integrazione del CCI «Accordo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate anni 2020 e 2021», sottoscritto in via definitiva il 28 dicembre 2020



concordano quanto segue:

Parte I Fondo risorse decentrate anno 2021 – Integrazione risorse con risparmi buoni pasto anno 2020

1. Il risparmio conseguente alla mancata erogazione, nel corso dell'anno 2020, dei buoni pasto al personale che ha svolto la propria attività lavorativa durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 in modalità smart working, così come certificato dal Collegio dei revisori e inserito a integrazione del Fondo risorse decentrate anno 2021, pari a € 25.780,77, è destinato a incrementare il fondo per la performance organizzativa e individuale per il medesimo anno, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

Parte II Fondo risorse decentrate anno 2022

CAPO I – Costituzione del Fondo risorse decentrate

Articolo 1

Integrazione del Fondo risorse decentrate

1. Le parti concordano in merito all'integrazione del Fondo risorse decentrate 2022 con le risorse di parte variabile di cui all'articolo 67, comma 3, lettera h), e del comma 4, del CCNL 21 maggio 2018 per l'importo di € 96.462,00.

Articolo 2

Costituzione delle Fondo risorse decentrate

1. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori dell'ente, così come fissato con determinazione del dirigente del servizio Personale n. 1965 del 1° dicembre 2021, si compendia nei seguenti importi:

Tipologia delle risorse	Importo
Risorse stabili	€ 899.704,09
Risorse variabili	€ 1.876,41
Integrazione risorse articolo 67, comma 3, lettera h), e comma 4 CCNL 21 maggio 2018	€ 96.462,00
Riduzione Fondo articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 s.m.i.	€ 0,00
Totale Fondo	€ 998.042,50

Ai sensi dell'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018, le risorse variabili del Fondo, come sopra costituito, potranno essere integrate – nel corso dell'anno 2022, al verificarsi delle condizioni previste dal contratto – con le seguenti ulteriori risorse:

Riferimento CCNL 21 maggio 2018	Descrizione e quantificazione
CCNL 21 maggio 2018 – articolo 67, comma 3, lettera i)	Conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance.
CCNL 21 maggio 2018 – articolo 67, comma 3, lettera a)	Sponsorizzazioni.
CCNL 21 maggio 2018 – articolo 67, comma 3, lettera b)	Piani triennali di razionalizzazione.
CCNL 21 maggio 2018 – articolo 67, comma 3, lettera c)	Disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale.
CCNL 21 maggio 2018 – articolo 67, comma 3 – lettera e)	Risparmi, accertati a consuntivo, sulle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, non utilizzate nel corso del 2021.


CAPO II – Utilizzo del Fondo risorse decentrate

Articolo 3

Destinazione delle risorse decentrate

1. Il fondo disponibile di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018, è destinato ai seguenti utilizzi:

Utilizzo Fondo 2022	Stabili	Variabili
Progressione economica orizzontale	€ 360.000,00	
Quota indennità di comparto	€ 140.000,00	
Incremento indennità personale educativo Asilo	€ 1.000,00	
Indennità ex VIII no P.O.	€ 0,00	
Performance organizzativa [articolo 68, comma 2, lettera a)]		a residuo
Performance individuale [articolo 68, comma 2, lettera b)]		
Performance individuale – Progetti obiettivo [articolo 68, comma 2, lettera b)]		Da individuare e quantificare da parte della Giunta comunale
Indennità condizioni di lavoro di cui all'articolo 70-bis [articolo 68, comma 2, lettera c)]		€ 20.000,00



5



Città di Cuneo

Indennità di Turno di cui all'articolo 23 [articolo 68, comma 2, lettera d)]		€ 80.000,00
Indennità di Reperibilità di cui all'articolo 24 [articolo 68, comma 2, lettera d)]		€ 30.000,00
Attività festiva di cui all'articolo 24, comma 1, CCNL 14/09/2000 [articolo 68, comma 2, lettera d)]		€ 3.000,00
Specifiche responsabilità di cui all'articolo 70–quinquies, comma 1 e comma 2 [articolo 68, comma 2, lettera e)]		€ 55.000,00
Indennità di funzione di cui all'articolo 56–sexies [articolo 68, comma 2, lettera f)]		€ 30.000,00
Indennità di servizio esterno di cui all'articolo 56–quater [articolo 68, comma 2, lettera f)]		€ 20.000,00
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (Istat, Censimento) [articolo 68, comma 2, lettera g)]		Da inserire a consuntivo. Somma esclusa dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, dlgs. n. 75/2017.
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (Incentivi per funzioni tecniche) [articolo 68, comma 2, lettera g)]		Da inserire a consuntivo. Somma esclusa dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, dlgs. n. 75/2017.
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge [Imu/Tari] [articolo 68, comma 2, lettera g)]		Da inserire a consuntivo. Somma esclusa dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, dlgs. n. 75/2017.
Distribuzione risorse di cui all'articolo 67, comma 3, lettera a), derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997 s.m.i., anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'articolo 15, comma 1, lettera d), del CCNL 1/04/1999, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001 (sponsorizzazioni)		Da inserire a consuntivo. Somma esclusa dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, dlgs. n. 75/2017.
Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento finanziate con risorse stabili [articolo 68, comma 2, lettera j)]	€ 41.396,96	

2. Le parti concordano che eventuali risparmi generati a consuntivo da una minor spesa per le voci di cui sopra e la quota di eventuali ulteriori risparmi conseguiti e certificati in attuazione



dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 s.m.i. "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (piani di razionalizzazione) saranno destinati a incrementare il fondo per la performance organizzativa e individuale.

Articolo 4

Progressione economica all'interno della categoria

1. Le parti concordano di destinare i risparmi di risorse per progressioni economiche dovute al personale cessato nel corso dell'anno 2021 – ammontanti, al 31 dicembre 2021, a € 41.396,96 – a nuove progressioni economiche orizzontali [PEO] con effetto dal 1° gennaio 2022.
2. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. e del previsto nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, le progressioni all'interno delle aree restano subordinate alla definizione e approvazione di un nuovo sistema selettivo.

Articolo 5

Risorse destinate al trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa

1. Per l'anno 2022, sono confermate le risorse destinate al trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa quantificate in € 222.500,00.

CAPO III – Norme finali

Articolo 6 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione di questo contratto collettivo integrativo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 5, del CCNL del 21 maggio 2018 e dall'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
2. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo.
3. Gli accordi di interpretazione autentica hanno effetto sulle controversie individuali aventi a oggetto le materie da essi regolate.

Articolo 7

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente CCI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
3. Sono confermate le disposizioni in essere sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero.



Città di Cuneo

4. Eventuali norme di maggior favore rispetto a quelle definite dal presente contratto, inserite da code contrattuali o da rinnovi o da leggi, trovano attuazione mediante disapplicazione delle corrispondenti clausole.
5. Il presente testo contrattuale sarà trasmesso, a cura dell'Amministrazione, all'A.R.A.N. e al C.N.E.L., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, nonché con le relazioni illustrative ed economico-finanziaria e sarà pubblicato sul sito Internet dell'ente.
6. Si rinvia a successivo accordo la definizione delle restanti materie che il nuovo CCNL rimanda alla contrattazione decentrata, nonché l'eventuale rimodulazione delle indennità di cui sopra.

Cuneo, 21 dicembre 2021

Il presidente della
delegazione di parte datoriale

La delegazione di parte sindacale

R.S.U.

Sindacati territoriali

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....